

Polizza di Assicurazione

Contraente

ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', located in the bottom right corner of the page.

Polizza

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Contraente | ABC – Acqua Bene Comune Azienda Speciale | Cod. Cliente |
| C.F./Partita IVA | 07679350632 | |
| Domicilio | Via Argine, 929 - 80147 Napoli | |

| | |
|------------------|--|
| Assicurato | ABC – Acqua Bene Comune Azienda Speciale |
| C.F./Partita IVA | 0767935063 |
| Domicilio | Via Argine, 929 – 80147 Napoli |

| | |
|--------------------------|--|
| Decorrenza | ore 24 del 29/09/2021 |
| Scadenza | ore 24 del ___/___/___ |
| Durata | anni 0 Mesi ___ giorni 0 |
| Frazionamento del premio | Pagamento ad attivazione contratto per l'intero importo di polizza |
| Scadenza pagamento | come da art. 1 della sezione C |

ATTIVITA'

L'ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale gestisce il servizio di acquedotto della città di Napoli mediante l'approvvigionamento e a captazione, adduzione, trattamento, accumulo e sollevamento di acqua potabile, la distribuzione della medesima nella rete cittadina, nonché la progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dei relativi impianti. Tale attività comprende inoltre l'esercizio e la manutenzione di fontane pubbliche del Comune di Napoli. In aggiunta, l'ABC provvede alla fornitura idrica per alcuni gestori presso 29 Comuni delle province di Napoli, Benevento, Caserta e Avellino, i quali gestiscono le relative reti distributive interne. In via generale, la garanzia è operante per qualsiasi attività - presente e futura - svolta dall'Ente per legge, statuto, regolamenti o delibere, comunque svolta e con qualunque mezzo ritenuto necessario. E' inclusa ogni attività (anche esterna ai luoghi ed ai locali dove si svolge l'attività) accessoria e/o complementare e/o collegata all'attività principale nessuna esclusa né eccettuata rientrante nell'oggetto sociale. Qui di seguito si riportano alcuni dati, tutti riscontrabili e a disposizione per eventuali consultazioni, che sono ritenuti utili ai fini di un inquadramento generale delle attività dell'ABC e del continuo efficientamento gestionale dell'Azienda che contribuisce certamente a diminuire il rischio assicurativo.

Manutenzione e Pronto intervento Rete Idrica Cittadina:

Le attività di Pronto Intervento e Manutenzione della rete cittadina sono affidate, nell'ambito della Direzione Tecnica, all'unità "Rete Acquedotto e Pronto Intervento".

L'Unità in questione ha il compito di garantire il Pronto Intervento a fronte delle richieste e/o segnalazioni provenienti da utenti, enti e terzi, per perdite guasti e gravi anomalie sulle infrastrutture del Sistema Idrico Integrato oltre ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica cittadina (n. 2.300 km di rete di distribuzione cittadina e di adduzione), nonché garantire, in caso di guasto, le operazioni di messa in sicurezza degli impianti. Le suddette attività vengono espletate tramite n. 10 squadre operative, composte ognuna da n. 4 risorse, impegnate 365 gg/anno in turno h24. Sulla base dei dati storici mediamente vengono eseguiti in un anno 1.400 interventi di Pronto Intervento e 3.500 interventi da guasto. Per interventi da guasto si intendono, a titolo di esempio, attività di riparazione di condotte, organi di manovra e organi di regolazione della pressione.

Per l'esecuzione delle attività di tipo idraulico di competenza dell'ABC, la stessa si avvale per le propedeutiche attività di scavo e ripristino, e più in generale per i lavori di assistenza di tipo edile, di ditte esterne selezionate tramite procedure di gara. L'importo complessivo per l'assistenza alla manutenzione da guasto suddiviso in n. 2 lotti (occidentale e orientale), vale mediamente euro 1,6 ML/€ all'anno.

L'Unità Rete Acquedotto svolge anche attività cosiddette "programmate", ossia i lavori previsti nel Piano degli

Interventi, che riguardano essenzialmente la realizzazione di nuove condotte o la sostituzione di quelle vetuste. A ciò si aggiungono i lavori conto terzi, ossia richiesti da società esterne, legate per esempio alle nuove alimentazioni per la Metropolitana di Napoli, oppure a lavori di spostamento per interferenze con altri lavori, e le cosiddette "pratiche tecniche" che consistono nei lavori per allacci nuove utenze. Le attività in questione vengono espletate tramite n. 3 squadre operative, composte ognuna da n. 4 risorse, impegnate in turni h8, nei soli giorni feriali.

Tra le attività programmate, collegate alla manutenzione da guasto, rientra infine un'ulteriore attività svolta dal personale di rete acquedotto rappresentata dalla "ricerca perdite". Nello specifico l'ABC ha messo in campo, ormai da diversi anni, un piano di ricerca perdite programmato mediante il quale in un arco temporale inferiore ai due anni tutta la rete idrica cittadina viene monitorata almeno una volta, mentre i tratti di strada definiti più "vulnerabili" vengono monitorati almeno due volte, per cui il piano ha come obiettivo l'individuazione preventiva di eventuali anomalie presenti nella rete cittadina. Le attività in questione vengono espletate tramite n. 8 squadre, composte ognuna da n. 2 risorse, che sviluppano circa 3.000 interventi/anno.

Tutte le attività affidate alle squadre e connesse al loro svolgimento vengono coordinate da personale tecnico e amministrativo, pari a n. 9 risorse.

Informazioni tecniche sulla rete gestita:

La rete di distribuzione a servizio della città di Napoli, estesa per circa 1.120 km, è stata realizzata nel tempo, seguendo l'espansione della città. È quindi costituita da materiali molto differenti tra loro (ghisa grigia, ghisa sferoidale, acciaio, cemento armato ed altro) in dipendenza dall'anno di posa delle tubazioni/condotte. In particolare, la ghisa grigia è caratteristica di tutte le aree urbanizzate precedentemente al 1970 (centri storici e Fuorigrotta), mentre l'acciaio bitumato è presente nelle aree di più recente urbanizzazione della città di Napoli, quali quelle di Ponticelli, Barra, Poggioreale (Centro Direzionale), Secondigliano. Nella zona orientale della città la rete è caratterizzata da condotte in acciaio di grande diametro, posate nell'ambito della Legge 219/81. Nel complesso, il 40% circa della rete di distribuzione principale cittadina presenta un'età di posa superiore a 50 anni.

Riqualificazione della rete:

ABC sta portando avanti, oramai da diversi anni, un programma di riqualificazione della rete idrica cittadina, per la quale sono stati spesi sino al 2019 circa 45 milioni di Euro e pianificato per il periodo 2020-2023 un piano di investimenti pari a circa 23 milioni di Euro.

Nel periodo 2016 – 2019 il grado di realizzazione degli investimenti programmati è stato pari ad oltre il 90%.

Qualità dell'acqua: ABC è dotata di un laboratorio accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (rif. LAB n°0480L) per le prove reperibili sul sito di Accredia.

I controlli sono eseguiti quotidianamente dal laboratorio interno ABC, su campioni prelevati a rotazione dall'intero sistema acquedottistico gestito. L'Azienda effettua un numero di controlli, sull'acqua distribuita per il consumo umano, significativamente superiori rispetto a quelli previsti per legge

Le analisi sono svolte, nella città di Napoli, in contraddittorio con l'ASL competente per territorio.

Il sistema qualità del laboratorio ABC è certificato da DNV Italia, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Personale: (con divisioni tra dirigenti, impiegati ed operai): 505, di cui 7 dirigenti, 15 quadri, 255 impiegati, 228 operai.

Monte retribuzioni dal 2018 al 2020:

RAL Anno 2018: Euro. 20.879.341,90

RAL Anno 2019: Euro. 22.368.626,54

RAL Anno 2020: Euro 21.840.870,51

Numero dei consumatori serviti: Utenze totali (dirette ed indirette): 405.855, di cui 289.885 come utenze dirette + 115.970 utenze indirette

Fatturato: Il fatturato 2019 risulta pari ad Euro 116.616.572. Il dato è a consuntivo, anche se il bilancio è in fase di approvazione. Per il 2020, il fatturato si può stimare in Euro 121.800.000. Per il 2021 si può segnalare la stessa stima, sul presupposto di un moltiplicatore tariffario theta pari ad 1 e quindi della invarianza delle tariffe applicate all'utenza.

Certificazioni ABC: Accrediatamento del laboratorio in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (rif. certificato n°0480, per le prove reperibili sul sito di Accredia);

certificazione del sistema qualità aziendale in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015; certificazione del sistema salute e sicurezza aziendale in conformità allo standard BS OHSAS 45001:2018; certificazione del sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

MASSIMALI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme

| TIPOLOGIA DI RISCHIO | PER SINISTRO | PER PERSONA | LIMITE PER DANNI A COSE |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| RC TERZI | Euro _____ | Euro _____ | Euro _____ |
| RC Dipendenti | Euro 2.600.000,00 | Euro 1.000.000,00 | |

Franchigia per sinistro

| | |
|---------------|------------|
| RC Terzi | _____ |
| RC Dipendenti | € 5.000,00 |

CALCOLO DEL PREMIO

| | |
|-------------------------|------------|
| Premio annuo imponibile | Euro _____ |
| Imposte | _____ |
| Premio annuo lordo | _____ |

Gell

Definizioni

Ai fini della presente polizza, nel testo che segue si intendono:

| | |
|---------------------|--|
| Per "Assicurazione" | Il contratto di assicurazione. |
| Per "Società" | L'Impresa Assicuratrice |
| Per "Polizza" | Il documento che prova l'assicurazione. |
| Per "Contraente" | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |
| Per "Assicurato" | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| Per "Premio" | La somma dovuta alla Società |
| Per "Sinistro" | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
| Per "Evento unico" | Il verificarsi di un evento dovuto ad una unica causa che da luogo a più richieste di risarcimento di danno |
| Per "Indennizzo" | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Per "Impianti" | Macchine, attrezzature, tubature, opere murarie e/o edili e/o di carpenteria, sia di proprietà che in gestione e/o comunque detenute dalla Contraente/Assicurata e quant'altro viene utilizzato per produrre, trasportare, immagazzinare, sterilizzare e distribuire l'acqua, nulla escluso né eccettuato. |
| Per "Cose" | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |

1. Sezione A:

R.C.T. Assicurazione responsabilità civile verso terzi. Esercizio dell'azienda

1) Estensione della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (a solo titolo esemplificativo: capitale, interessi e spese) di danni diretti ed indiretti involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione nell'ambito dell'attività come sopra descritta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia si estende alla responsabilità Civile derivante:

- a) dalla proprietà, uso e detenzione degli impianti (come da "definizioni" riportate in polizza), che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, ovunque siano essi ubicati e purché in rapporto diretto e/o indiretto con l'attività dell'Ente;
- b) dalla proprietà, uso e detenzione di terreni, fabbricati e di beni del sottosuolo, esclusi i danni agli stessi;

- c) da fuoriuscita d'acqua dagli impianti dell'ABC o da quelli di cui l'ABC debba rispondere, nonché da quelli di cui abbia la gestione e/o la manutenzione, anche se dovuti a difettosa esecuzione delle opere e/o a cattiva manutenzione da parte dell'Ente;
- d) da allagamenti dovuti a fuoriuscita d'acqua ai fondi e/o alle culture;
- e) all'Assicurata dalla sua qualità di committente ai sensi dell'art.2049 c.c.; tale garanzia si intende operante anche durante la guida di veicoli, anche a motore, ciclomotori, motocicli da parte di persone incaricate dall'Assicurata, siano essi dipendenti e non, salvo quando i suddetti veicoli siano di proprietà dell'ABC e/o ad essa intestati al P.R.A. o locati in uso o in usufrutto all'Assicurata. stessa. La garanzia vale per i danni cagionati a terzi, compresi i danni corporali alle persone trasportate;
- f) da lavori di realizzazione ed allacciamento di nuovi impianti e/o di manutenzione;
- g) dalla trasformazione e prolungamento degli impianti esistenti di proprietà e/o gestiti e/o mantenuti dall'Assicurata purchè sussista una responsabilità dell'Ente;
- h) dall'uso di macchine operatrici in genere, quali autocarri, autogrù, autocestelli, motocompressori e comunque di qualsiasi macchina o attrezzatura utilizzata nello svolgimento di attività aziendali, incluse anche quelle operanti in aree aperte al pubblico; escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui, ai sensi della Legge 990/1969 e successive modifiche, esiste l'obbligo dell'assicurazione;
- i) dalla gestione degli uffici aperti al pubblico per i servizi alla clientela (riscossione, redazione contratti, etc.);
- j) dalla presenza sul piano stradale di chiusini di qualsiasi tipo, siano essi chiusi o aperti;
- k) dalla proprietà ed uso di una rete telefonica privata anche con palificazioni aeree;
- l) dalla proprietà ed uso di una rete elettrica palificata e/o interrata destinata all'alimentazione degli impianti;
- m) dalla proprietà ed uso di impianti fotovoltaici;
- n) dalla attività di lettura dei contatori presso il domicilio dei clienti;
- o) da colpa grave della Contraente/Assicurata e/o da dolo o colpa grave delle persone di cui la stessa debba rispondere;
- p) da danni a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, ed a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- q) da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale e/o da omissioni nei compiti di vigilanza di luoghi aperti al pubblico;
- r) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche, ricreative e sportive, convegni, congressi, gite aziendali; dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili nonché dalla esistenza di distributori di proprietà di Terzi;
- s) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nei locali dell'Azienda o sotto il controllo dell'Azienda o nella disponibilità del professionista incaricato dall'Azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio, esclusa in ogni caso la Responsabilità Civile Professionale dei suddetti;
- t) dalla proprietà dei velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti, nonché di tricicli a pedale senza motore e di carrelli a mano;
- u) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
- v) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti;
- w) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- x) dalla esistenza e gestione di: mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande; bar interno e distributori automatici di cibi e bevande, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati semprechè la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno sia stato denunciato entro un anno dalla cessazione del contratto.
- y) all'Assicurato per effetto di danni causati da corsisti o "stagiaires";



- z) dall'esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Azienda;
- aa) da danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali;
- bb) da danni cagionati ai veicoli di proprietà dei dipendenti e di terzi, parcheggiati all'interno dell'Azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'Azienda e all'uso destinati. Resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso;
- cc) da danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'Azienda, semprechè i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio;
- dd) dalla proprietà e/o dalla conduzione di immobili o parti di essi destinati agli usi industriali e commerciali relativi all'attività svolta (sedi centrale e periferiche, depositi, magazzini, fabbricati destinati all'abitazione dei custodi e dei guardiani, uffici), nonché dei relativi impianti fissi e di quant'altro sia pertinente dell'area aziendale (terreno ove possono trovarsi a dimora alberi di alto fusto, opere di recinzione anche murarie, cancelli comandati elettricamente). L'Assicurato dichiara che i suddetti beni immobili e mobili sono in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- ee) da danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi dalla presente estensione i danni ai natanti e agli aeromobili.
- ff) in deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'Art.2 – "*Rischi esclusi dall'assicurazione*" la garanzia vale anche per la R.C. per danni in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture;
- gg) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi purchè conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi di polizza;
- hh) da danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture;
- ii) danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, cagionati a terzi dal consumo dell'acqua fornita.

Rientrerà, altresì, automaticamente in copertura qualsiasi attività analoga a quella descritta in premessa che incrementi la rete attualmente gestita, purché entro il limite massimo del 20%, senza che questo comporti alcuna regolazione del premio.

2) Rischi esclusi dalla assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni.

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fermo restando quanto statuito alla lettera ff) dell'art. 1 che precede;
- f) derivanti da atti diretti o indiretti di terrorismo, indipendentemente da altre cause che hanno contribuito oppure condotto al danno;
- g) derivanti da amianto;
- h) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici;



i) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
- perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
- funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
- computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto) salvo che provochino morte, lesioni personali e/o danni materiali.

l) i danni derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie.

Definizioni

Malattie infettive la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

3) Estensione della qualifica di terzi

Sono considerati Terzi a tutti gli effetti, sia per danni a persone che per danni a cose, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurata ed incluso:

- Tutti i membri dell'organo amministrativo di ABC (Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Commissario Straordinario, Presidente del consiglio di amministrazione, Consiglieri di amministrazione);
- I Dipendenti dell'ABC

A semplice titolo esemplificativo e non limitativo si conferma che sono considerati Terzi a tutti gli effetti:

- I titolari, dipendenti ed amministratori di Clienti, Fornitori, Locatari, Appaltatori, Sub-appaltatori, Sub-Coappaltatori, Cottimisti, Consulenti, Ditte che eseguono lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, Apprendisti, Corsisti, Collaboratori saltuari in genere, non iscritti nei libri matricola dell'Assicurata, anche se impiegati in attività manuali;
- il Comune di Napoli incluso il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori ed i Dipendenti;
- gli Enti pubblici, inclusi Dipendenti ed Amministratori.

4) Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Ditte consociate, controllate dall'Assicurato e verso i loro dipendenti.

2. Sezione B - Responsabilità Civile verso i Dipendenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e del D.L. 31/7/87 N. 317 e loro successive variazioni nonché del D. Lgs. 23/2/2000 N. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 N. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate ed inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. si intendono operanti anche per la rivalsa dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 nr. 222.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 9/06/1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla normativa o dalla giurisprudenza. Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali debba rispondere, verificatisi durante il tempo dell'Assicurazione.

Tale estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Sono escluse l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. La garanzia è prestata nel limite del massimale assicurato per la RCO e fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

Euro 2.600.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il sottolimito di Euro 1.000.000,00 per persona

1) Buona Fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno la validità e l'efficacia del contratto assicurativo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

2) Prestatori d'opera presi in affitto (c.d. lavoro interinale)

La garanzia prestata dalla presente polizza si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. E' garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

3) Denuncia sinistri

L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha

Gen

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha il diritto di avere in visione sia i documenti concernenti l'assicurazione obbligatoria sia quelli relativi all'infortunio denunciato che abbia dato luogo al reclamo.

4) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti

Quanto previsto nelle precedenti sezioni A e B si intende esteso alla responsabilità civile personale dei Dipendenti della Contraente/Assicurata, che rivestono a tutti gli effetti la qualifica di Assicurati, per danni involontariamente cagionati a Terzi e/o ad altri Dipendenti nello svolgimento delle relative mansioni.

3. Sezione C - Norme comuni alle Sezioni A e B

1) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza; se il Contraente non paga il premio entro 30 giorni, l'effetto dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

La Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso:

- delle eventuali verifiche da parte dell'Azienda della regolarità del DURC della Società; costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità. In caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali l'Azienda trattiene dal corrispettivo di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento procedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (Art.4 c.2 DPR 207/2010 "Intervento Sostitutivo");

- eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/73 e del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ex artt. 32 2 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

2) Termini per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro la Contraente/Assicurata dovrà darne avviso alla Società in un termine ordinariamente definito in 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio legale, addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente, ne sia venuto a conoscenza.

Tale avviso sarà dato a mezzo FAX, P.E.C. o a mezzo racc.ta, ai seguenti recapiti:

Successivamente al verificarsi di qualsiasi sinistro, la Contraente/Assicurata quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, potrà eseguire i lavori di riparazione per il tempestivo ripristino del servizio idrico anche se l'esecuzione di tali lavori dovesse modificare lo stato dei luoghi; in tal caso la Società rinuncia ad opporre l'eventuale pregiudizio subito ma l'Assicurata/Contraente farà il possibile per

porre in essere tutte le misure atte a salvaguardare la propria responsabilità verso i Terzi. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato a porre in atto tutte le misure necessarie al contenimento del danno.

3) Durata del contratto - proroga - disdetta

La durata del contratto si intende convenuta in 6 mesi ovvero dal 29/09/2021 al 28/03/2022.

In caso di contratto pluriennale, è data facoltà alla Società di recedere dal contratto in occasione delle scadenze annuali intermedie, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R alla Assicurata almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza.

4) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso. La Società rinuncia alla facoltà di recesso nei primi 90 (novanta) giorni di durata della polizza.

5) Massimali di garanzia e franchigie

5.1 Massimali

L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

R.C.T. Euro _____ unico per sinistro, per persona, cose ed animali

R.C.O. Euro 2.600.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per prestatore di lavoro.

5.2 Franchigie

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione delle relative franchigie:

- R.C.T. Euro _____; nel caso di evento unico detta franchigia verrà applicata una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e delle relative richieste di risarcimento danni.

- R.C.O. Euro 5.000,00 per persona.

Rimane inteso che nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

6) Gestione delle vertenze di danno

La presente assicurazione prevede l'applicazione di una SIR di importo pari a quello della franchigia, e pertanto pari ad:

• € _____ per ogni e ciascun sinistro.

Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso".

Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all'art. 1917, 3° comma del C.C., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:

6.1) Gestione dei sinistri rientranti nella SIR

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi, rivalutazione e spese) è inferiore all'importo della SIR viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato) con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo della SIR. Qualora all'esito del giudizio l'importo della condanna, comprensiva delle spese tecniche e legali di controparte, di C.T.U., interessi e rivalutazione sulla sorta capitale ed ogni altra voce di condanna a carico dell'Assicurata, esorbitasse l'importo della SIR, la parte eccedente il predetto importo sarà a carico della Società, la quale rimborserà all'Assicurata anche le spese legali e tecniche da essa sostenute nel corso del giudizio.

Qualora un sinistro gestito dall'Assicurato, di importo inizialmente inferiore alla "S.I.R." o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla "S.I.R.", in deroga all'art. 2 "Termini per la denuncia dei sinistri" delle norme comuni alle Sezioni A e B (che è quello che disciplina i termini per la denuncia) esso potrà essere denunciato in quel momento alla Società (entro 15 giorni da quando il Contraente abbia avuto contezza del fatto che il valore ecceda la "S.I.R."), senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto.

La Società potrà tuttavia assumere, dandone espressa comunicazione al Contraente, la gestione diretta delle vertenze relative ad importi presunti che raggiungano l'importo della SIR ridotta del 20%, tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, a nome del Contraente, designando a proprie spese, ove occorra, propri legali o tecnici di fiducia ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso, impregiudicato ogni diritto del Contraente a farsi assistere – ai fini della maggior tutela ed a proprio onere – da propri legali e/o consulenti che opereranno in sinergia con quelli della Società, in qualunque fase della gestione della vertenza di danno.

In tale caso, la Società non potrà, in alcun modo e salva autorizzazione scritta del Contraente, porre in essere attività finalizzate alla transazione dei sinistri per importi che risultassero quantificati al di sotto della SIR.

6.2 Gestione dei sinistri eccedenti la SIR

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi, rivalutazione e spese) è pari o superiore all'importo della SIR, viene svolta dalla Società.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società con l'impegno di fornire al Contraente la documentazione istruttoria a supporto della decisione assunta. Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di impugnare o meno le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, informando la Società circa le motivazioni poste alla base delle determinazioni assunte. Resta fermo inoltre che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione dei danni il cui importo (per capitale, interessi, rivalutazione e spese) sia pari o superiore alla SIR, sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Nell'ipotesi di giudizio proposto da terzi, al fine di ottemperare all'obbligo di gestione diretta dei danni il cui importo sia pari o superiore alla SIR, la Società, ricevuta copia dell'atto giudiziale da parte dell'Assicurato, dovrà indicare per iscritto il legale al quale vorrà che sia conferito mandato, entro un termine congruo e, comunque, entro venti giorni prima della scadenza del termine utile per la chiamata in garanzia. Parimenti, in caso di nomina di un tecnico, esso dovrà essere indicato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Magistrato per la nomina di C.T.U.

Nel caso in cui la Società non adempisse all'obbligo di gestione diretta della lite di cui sopra, l'Assicurata gestirà in proprio la vertenza di danno, riservandosi di provvedere alla chiamata in garanzia della Società stessa. Qualora all'esito del giudizio l'importo della condanna, comprensiva delle spese tecniche e legali di controparte, di C.T.U., interessi e rivalutazione sulla sorta capitale ed ogni altra voce di condanna a carico dell'Assicurata, esorbitasse l'importo della SIR, la parte eccedente il predetto importo sarà a carico della Società, la quale rimborserà all'Assicurato anche le spese legali e tecniche da essa sostenute nel corso del giudizio.



La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le Parti concordano che l'Assicurato può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno dalla controparte o dal Loss Adjuster designato; a tal fine il termine di prescrizione (entro 15 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza), decorre dalla data in cui il Contraente viene a conoscenza dell'importo del danno lamentato, senza che la Società possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto, in deroga all'art. 2 "Termini per la denuncia dei sinistri" delle norme comuni alle Sezioni A e B.

Nel caso, invece, di procedimenti cautelari e/o di urgenza, stante i ristrettissimi tempi processuali per la costituzione in giudizio e per l'acquisizione della documentazione necessaria alla difesa, le parti convengono che la gestione della lite sarà assunta dall'Assicurata mediante la nomina di un proprio tecnico e legale di fiducia, al fine di meglio tutelare i reciproci interessi, fatto salvo che ABC acconsenta alla gestione diretta della lite da parte della Società che ne faccia richiesta. Resta fatto salvo il diritto dell'Assicurato di chiedere la chiamata in garanzia della Società, così come resta ferma la facoltà della Società, una volta informata dall'Assicurato dell'esistenza di detti procedimenti, di spiegare intervento volontario, a prescindere dall'eventuale chiamata in causa da parte del Contraente.

Per tali procedimenti si applicherà, a seguito dell'accertamento della responsabilità e/o della condanna al pagamento a carico dell'Assicurata, lo stesso regime di rimborso per la parte eccedente la franchigia sopra regolamentato.

È espressamente concordato tra le parti che un'eventuale transazione in fase giudiziale il cui importo eccedesse l'importo della SIR, dovrà necessariamente essere concordata tra le parti per le ricadute economiche facenti capo a ciascuna di esse.

Le disposizioni stabilite nei precedenti commi del presente paragrafo 5.2 si applicano anche nella fase stragiudiziale della vertenza di danno, ossia nella fase in cui il danneggiato non abbia ancora introdotto la relativa domanda giudiziale.

6.3 Modalità di pagamento per i danni eccedenti la SIR

In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento danni a terzi sarà effettuato di norma da parte dell'Assicurato con successivo rimborso da parte della Società della somma eccedente la franchigia da effettuarsi dietro richiesta di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa (vale a dire prova del pagamento e copia del provvedimento da cui origina il pagamento).

Nel caso in cui il valore della parte eccedente la SIR eccedesse il valore della SIR stessa sarà onere della Società procedere al pagamento diretto al terzo danneggiato, con successiva corresponsione dell'importo della franchigia da parte dell'Assicurata da effettuarsi dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione giustificativa (vale a dire prova del pagamento e copia del provvedimento da cui origina il pagamento qualora non già in possesso dell'Assicurata stessa). In detta ipotesi, l'eventuale aggravio di costi derivante dal mancato e/o ritardato pagamento da parte della Società in favore del terzo danneggiato resta a carico esclusivo della Società, che dovrà pertanto rimborsare l'Assicurato di tutto quanto lo stesso si è visto costretto a corrispondere per inerzia della Società (quale ad es. le spese di precetto e/o di una azione esecutiva).

6.4 Diritto di veto

Nel caso di gestione diretta della lite da parte della Società, resta ferma la facoltà, per l'Assicurata, di porre il veto sulla indicazione del legale e del tecnico prescelti dalla Società stessa. A tal fine, nei trenta giorni successivi alla stipula del presente contratto, la Società comunicherà all'Assicurata il nominativo/nominativi dei legali e tecnici di propria fiducia, sui quali, entro i 20 giorni successivi, l'Assicurata potrà esprimere il proprio diritto di veto, in mancanza del quale i consulenti saranno ritenuti di comune gradimento.

Ogni eventuale integrazione all'elenco suddetta che la società volesse apportare in corso di contratto sarà comunque soggetta al previo gradimento dell'Assicurata

6.5 Reportistica

Allo scopo di addivenire ad una corretta e collaborativa gestione delle vertenze di danno, le parti concordano che a cadenza bimestrale la Società trasmetterà all'Assicurata un resoconto relativo alla descrizione e

quantificazione dei sinistri, contenente, tra l'altro, l'indicazione dettagliata delle riserve apposte dalla Società, o proposte alla Società dai loro consulenti.

L'Assicurata si riserva la facoltà di convocare presso la propria sede rappresentanti della Società per discutere i dati ricevuti ed, eventualmente, riconciliarli con quelli in suo possesso. In quella occasione, le parti potranno scambiarsi ogni informazione utile per un reciproco aggiornamento delle vertenze in corso.

7) Foro competente

Le parti convengono che il foro competente per le eventuali controversie riguardanti il presente contratto è esclusivamente quello di Napoli.

8) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

9) Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

10) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

11) Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è determinato in base ad elementi di rischio variabile: pertanto non è prevista regolazione.

12) Modifiche all' Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

13) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

14) Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, la Società elegge domicilio presso:

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti normative in materia.



16) Codice di Comportamento di ABC

La società dichiara di conoscere il Codice di Comportamento adottato dall'Assicurata e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in essa stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

L'ASSICURATA

DICHIARAZIONE Contraente agli effetti dell'art. 1341 c.c.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Sezioni A e B e delle Norme comuni alle Sezioni A e B qui sotto richiamati:

Sezione A:

Art. 3 Estensione della qualifica di terzi
Art. 4 Rinuncia Rivalsa

Sezione B:

Art. 1 Buona fede
Art. 3 Denuncia Sinistri

Norme comuni alle Sezioni A e B:

Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2 Termini per la denuncia dei sinistri
Art. 3 Durata del contratto
Art. 4 Recesso in caso di sinistro
Art. 5 Massimali di garanzie e franchigie
Art. 6 Gestione delle vertenze di danno
Art. 7 Foro competente
Art. 8 Interpretazione del contratto
Art. 9 Estensione Territoriale

La Società Assicuratrice

L'Assicurata



ALLEGATO I: CLAUSOLE PRIVACY**Art. 1 La tutela dei dati personali**

ABC e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.

ABC e la Società si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- - eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- - custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- - prestare particolare cautela nella gestione delle categorie particolari di dati e/o dati di natura giudiziaria, eventualmente utilizzate per dar corso al servizio svolto;
- - assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- - segnalare il verificarsi di qualsiasi evento inaspettato che riguardi l'integrità, la riservatezza o la disponibilità delle informazioni ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nel dare corso all'incarico.

Art. 2 Le modalità

ABC e la Società dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 3 La comunicazione dei dati

ABC e la Società si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite nel corso del servizio reso; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità di detto servizio, nei limiti e nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui i contraenti si impegnano reciprocamente: ABC e la Società si astengono, pertanto, dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati gestiti rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Art.4 L' articolazione dei ruoli DP

ABC e la Società si obbligano ad attribuire ai propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679 ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

Art. 5 I diritti dell'interessato

ABC e la Società si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le Istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art.6 I rapporti privacy diretti

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra ABC e la Società, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per dare



esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti espressamente autorizzati, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti previsti dal RGPD (chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo) rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

L'ASSICURATA